

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 121/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1096 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Paolo FAVATI, Andrea CITI, Matteo AMELI, Franco BENVENUTI, Giacomo ERCOLI e della società ASD SOCCER PONSACCO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Paolo FAVATI, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Soccer Ponsacco, in violazione:

a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in qualità di presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Soccer Ponsacco, consentito e comunque non impedito che il sig. Giacomo Ercoli, allenatore Uefa C, nella stagione sportiva 2025-2026, svolgesse l'attività di conduzione tecnica della squadra della categoria "pulcini" (calciatori dell'annata 2015) della società A.S.D. Soccer Ponsacco e di responsabile tecnico della medesima società, pur non essendo tesserato per quest'ultima società;

b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 1, 2, 3, 4, comma 1, lett. e) e f), e comma 2, lett. e) e f), 5, comma 1, lett. b), 6 e 9, comma 1, del Regolamento F.I.G.C., per avere lo stesso, in qualità di presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Soccer Ponsacco, consentito e comunque non impedito che i sig.ri M.C. e N.C., calciatori minorenni tesserati per la medesima società nella categoria "pulcini" e "primi calci", venissero esclusi dalle convocazioni per la partecipazione alle gare di campionato programmate per i giorni 14 e 15 marzo 2026 e dallo svolgimento dell'attività sportiva all'interno della società, esclusivamente in ragione della condotta tenuta dall'esercente la responsabilità genitoriale sui predetti calciatori, sig. D.C., in occasione del test match tenutosi in data 13 marzo 2026 ed al quale aveva preso parte il calciatore, sig. N.C.. In particolare, in occasione di detta gara, il sig. D.C., all'atto della sostituzione del sig. N.C. con un altro calciatore della società A.S.D. Soccer Ponsacco, era entrato all'interno del terreno di gioco ed aveva proferito all'indirizzo dei dirigenti della società A.S.D. Soccer Ponsacco espressioni irrispettose e la società comunicava reiteratamente al sig. D.C. che la prosecuzione dell'attività sportiva da parte dei figli era subordinata alla pubblicazione sul gruppo whatsapp della squadra, nelle cui fila militava il sig. N.C., di un messaggio di scuse per quanto accaduto;

c) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 39, comma 1, lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in qualità di presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Soccer Ponsacco, consentito e comunque non impedito che il sig. Andrea Citi effettuasse, nella stagione sportiva 2025-2026, l'attività di conduzione tecnica della squadra della categoria "primi calci" (calciatori dell'annata 2018) della società A.S.D. Soccer Ponsacco, ancorché non iscritto all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. e sprovvisto delle necessarie abilitazioni;

Andrea CITI, all'epoca dei fatti tesserato come dirigente – allenatore per la società A.S.D. Soccer Ponsacco, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 39,

comma 1, lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso effettuato, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, l'attività di conduzione tecnica della squadra della categoria "primi calci" (calciatori dell'annata 2018) della società A.S.D. Soccer Ponsacco, pur non essendo iscritto all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. e pur essendo sprovvisto delle necessarie abilitazioni;

Matteo AMELI, all'epoca dei fatti direttore generale e responsabile safeguarding della società, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 1, 2, 3, 4, comma 1, lett. e) e f), e comma 2, lett. e) e f), 5, comma 1, lett. b), 6, 9, comma 1, e 11 del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per avere lo stesso impartito agli allenatori delle squadre "pulcini" e "prima calci (annata 2018)" della società A.S.D. Soccer Ponsacco, nelle quali militavano i calciatori minorenni, sig.ri M.C. e N.C., l'indicazione di non procedere alla loro convocazione per le gare di campionato programmate per i giorni 14 e 15 marzo 2026, in ragione del comportamento tenuto dall'esercente la responsabilità genitoriale sui predetti calciatori, sig. D.C., in occasione del test match svoltosi in data 13 marzo 2026 ed al quale aveva preso parte il calciatore, sig. N.C.. In particolare, in occasione di detta gara, il sig. D.C., all'atto della sostituzione del sig. N.C. con un altro calciatore della società A.S.D. Soccer Ponsacco, era entrato all'interno del terreno di gioco ed aveva proferito all'indirizzo dei dirigenti della società A.S.D. Soccer Ponsacco, tra cui il sig. Matteo Ameli, espressioni irrispettose. Inoltre, il sig. Ameli, dapprima in occasione della riunione tenutasi in data 16 marzo 2026 con gli esercenti la responsabilità genitoriale sui calciatori, sig.ri M.C. e N.C., richiedeva espressamente, per la prosecuzione dell'attività sportiva da parte dei predetti tesserati, la pubblicazione sul gruppo whatsapp della squadra "prima calci" (anno 2018) di un messaggio di scuse da parte del sig. D.C. per il comportamento tenuto in occasione del test match svoltosi in data 13 marzo 2026 e, successivamente, in qualità di Responsabile safeguarding della società A.S.D. Soccer Ponsacco nominato in data 17 marzo 2026, consentiva e, comunque, non impediva l'esclusione dallo svolgimento dell'attività sportiva dei predetti calciatori in ragione della mancata pubblicazione del messaggio di scuse da parte del sig. D.C.;

Franco BENVENUTI, all'epoca dei fatti direttore sportivo e revisore dei conti della società A.S.D. Soccer Ponsacco, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 1, 2, 3, 4, comma 1, lett. e) e f), e comma 2, lett. e) e f), 5, comma 1, lett. b), 6 e 9, comma 1, del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per avere lo stesso impartito agli allenatori delle squadre "pulcini" e "prima calci (annata 2018)" della società A.S.D. Soccer Ponsacco, nelle quali militavano i calciatori minorenni, sig.ri M.C. e N.C., l'indicazione di non procedere alla loro convocazione per le gare di campionato programmate per i giorni 14 e 15 marzo 2026, in ragione del comportamento tenuto dall'esercente la responsabilità genitoriale sui predetti calciatori, sig. D.C., in occasione del test match svoltosi in data 13 marzo 2026 ed al quale aveva preso parte il calciatore, sig. N.C.. In particolare, in occasione di detta gara, il sig. D.C., all'atto della sostituzione del sig. N.C. con un altro calciatore della società A.S.D. Soccer Ponsacco, era entrato all'interno del terreno di gioco ed aveva proferito all'indirizzo dei dirigenti della società A.S.D. Soccer Ponsacco, tra cui il sig. Franco Benvenuti, espressioni irrispettose. Inoltre, il sig. Benvenuti, in occasione della riunione tenutasi in data 16 marzo 2026 con gli esercenti la responsabilità genitoriale sui tesserati, sig.ri M.C. e N.C., richiedeva espressamente, per la prosecuzione dell'attività sportiva da parte dei predetti calciatori, la pubblicazione sul gruppo whatsapp della squadra "prima calci" (anno 2018) di un messaggio di scuse da parte del sig. D.C. per il comportamento tenuto in occasione del test match svoltosi in data 13 marzo 2026;

Giacomo ERCOLI, all'epoca dei fatti allenatore Uefa C che ha svolto attività all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Soccer Ponsacco e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione:

a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso assunto e svolto, nella stagione sportiva 2025-2026, l'attività di conduzione tecnica della squadra della categoria "pulcini" (calciatori dell'annata 2015) della società A.S.D. Soccer Ponsacco e di responsabile tecnico della medesima società, pur non essendo tesserato per quest'ultima società;

b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., nonché dagli artt. 1, 2, 3, 4, comma 1, lett. e) e f), e comma 2, lett. e) e f), 5, comma 1, lett. b), 6 e 9, comma 1, del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per avere lo stesso comunicato al sig. Andrea Citi, allenatore della squadra "primi calci" (anno 2018) della società A.S.D. Soccer Ponsacco, nella quale militava il calciatore sig. N.C., di non convocare il predetto calciatore in occasione delle gare di campionato programmate per i giorni 14 e 15 marzo 2026. Ciò, in ragione del comportamento tenuto dall'esercente la responsabilità genitoriale sul predetto calciatore, sig. D.C., in occasione del test match svoltosi in data 13 marzo 2026, e consistente nell'avere il predetto sig. D.C. fatto ingresso sul terreno di gioco in occasione della sostituzione del sig. N.C. con un altro giocatore e nell'avere proferito all'indirizzo dei dirigenti della società A.S.D. Soccer Ponsacco espressioni irraguardose;

c) dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso inviato al sig. D.C., esercente la responsabilità genitoriale sul sig. M.C. (calciatore dell'annata 2015 e tesserato per la società A.S.D. Soccer Ponsacco) e sul sig. N.C. (calciatore dell'annata 2017 e tesserato per la società A.S.D. Soccer Ponsacco), tramite il sistema di messaggistica whatsapp una comunicazione con la quale, in nome e per conto della società A.S.D. Soccer Ponsacco, ribadiva la richiesta di fare ammenda, mediante apposito messaggio di scuse pubblicato sul gruppo whatsapp della squadra "prima calci" (anno 2018), per il comportamento tenuto in occasione del test match svoltosi in data 13 marzo 2026 e consistente nell'avere proferito all'indirizzo dei dirigenti della società A.S.D. Soccer Ponsacco espressioni irraguardose. In particolare, il sig. Ercoli evidenziava che dette scuse costituivano la condizione necessaria per consentire lo svolgimento dell'attività sportiva da parte dei sig. M.C. e sig. N.C., evidenziando, nel messaggio, che "per noi come chiaramente detto le scuse sul gruppo 2018 sono la base minima per poter continuare il rapporto e ti è stato detto";

ASD SOCCER PONSACCO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati il sig. Paolo FAVATI (presidente e legale rappresentante), il sig. Andrea CITI (dirigente – allenatore), il sig. Franco BENVENUTI (revisore dei conti della società A.S.D. Soccer Ponsacco), il sig. Matteo AMELI (direttore generale e responsabile safeguarding) ed al cui interno e nel cui interesse il tecnico sig. Giacomo ERCOLI ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Paolo FAVATI,
 - Sig. Andrea CITI,

- Sig. Matteo AMELI,
 - Sig. Franco BENVENUTI,
 - Sig. Giacomo ERCOLI,
 - Società ASD SOCCER PONSACCO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Matteo Ameli;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
- 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Paolo FAVATI,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Andrea CITI,
 - 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Matteo AMELI,
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Franco BENVENUTI,
 - 4 (quattro) mesi di inibizione e squalifica per il Sig. Giacomo ERCOLI,
 - € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società ASD SOCCER PONSACCO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.I.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 SETTEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò